

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 65/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Luca Giraldi, Componenti, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e la collaborazione di Nicola Terra, si è riunita il giorno 13 marzo 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(135) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHRISTIAN TERLIZZI (calciatore tesserato per la Soc. Calcio Catania SpA) E DELLA SOCIETA' CALCIO CATANIA SpA (nota n. 3908/428pf08-09/SP/blp del 21.1.2009)

Con provvedimento del 21.1.2009, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Christian Terlizzi, calciatore tesserato per la Soc. Catania, per violazione dell'art. 5, n. 1, e 12, n. 7, CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi e rilievi lesivi di altro tesserato e idonei a costituire direttamente o indirettamente incitamento alla violenza, nonché la Soc. Catania per violazione dell'art. 4, n. 2, 5, n. 2, e 12, n. 5, CGS, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

All'inizio della riunione odierna, il Terlizzi e la Soc. Catania, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato le seguenti ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il calciatore Terlizzi ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS (“pena base: ammenda di € 30.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 20.000,00, ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 24 CGS nella misura definitiva di € 15.000,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale a seguito della dichiarazione resa dal Terlizzi con la quale si riconosce la grave leggerezza commessa, si evidenzia l'esigenza di evitare espressioni che possano turbare il clima di leale competizione sportiva e si forniscono le scuse per il comportamento tenuto;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua;

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 a Christian Terlizzi.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”

“La Commissione disciplinare nazionale

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, la Soc. Catania ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS (“pena base: ammenda di € 38.000,00 con diffida, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 25.000,00, ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 24 CGS nella misura definitiva di € 15.000,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua;

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 alla Soc. Catania.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.”

(61) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO PUGLIESE (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Soc. US Avellino SpA, all'epoca dei fatti) E DELLA SOCIETA' US AVELLINO SpA (nota n. 529/1510pf07-08/SP/ma del 22.7.2008)

Il deferimento

Con provvedimento del 22.7.2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il sig. Pugliese Marco, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio e legale rappresentante della U.S. Avellino spa, e la soc. US Avellino SpA, per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 85, lett A), par VII NOIF, e la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per le condotte ascritte al legale rappresentante, all'epoca dei fatti, in relazione alla nota con la quale la Co.Vi.So.c. ha comunicato di aver riscontrato che la suddetta Società non ha documentato, entro il termine del 30 aprile 2008, il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativamente agli emolumenti dovuti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2007.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi tre di inibizione per il Pugliese e l'ammenda di € 20.000,00 per la Soc. Avellino.

È comparso altresì il difensore della Soc. Avellino e del Pugliese, il quale ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura federale e dagli atti allegati si evince che la Co.Vi.So.c ha rilevato il mancato pagamento da parte della Soc. Avellino delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2007, omettendo l'esibizione dell'avvenuta transazione nei termini previsti, cioè quelli del 30 aprile 2008.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, di accogliere il deferimento e, di conseguenza, di irrogare la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) a Marco Pugliese e quella dell'ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) alla Soc. US Avellino SpA.

(87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO PUGLIESE (all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Soc. US Avellino SpA), VINCENZO FEDERICI (all'epoca dei fatti, collaboratore responsabile pro-tempore del settore giovanile della Soc. US Avellino SpA) E DELLA SOCIETA' US AVELLINO SpA (nota n. 2718/617pf07-08/SP/blp del 20.11.2008)

Il deferimento

Con provvedimento del 20.11.2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Pugliese Marco (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Soc. Avellino), e Federici Vincenzo (all'epoca dei fatti collaboratore responsabile del settore giovanile della Soc. Avellino), entrambi per rispondere della violazione dell'art. 1, c. 1, CGS, nonché la Soc. Avellino per rispondere della violazione dell'art. 4, c. 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta e dell'art. 4, c. 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva.

La Società incolpata ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale si contestano gli addebiti mossi e, in particolare, si lamenta la mancanza del raggiungimento di un sufficiente riscontro probatorio degli avvenimenti denunciati.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Pugliese Marco: mesi 4 di inibizione;
- per Federici Vincenzo: mesi 4 di inibizione;
- per la Soc. Avellino: € 2.000,00 di ammenda.

È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti, rileva quanto segue.

Dalle acquisizioni documentali della Procura Federale (lettera denuncia di Luciano D'Agostino, allenatore di 2° categoria; lettera denuncia, anonima, di sedicente allenatore di 2° categoria; denuncia Associazione italiana allenatori di calcio; articoli di giornali; distinte di gara; risultanze del sito ufficiale internet della Società; dichiarazioni rese alla Procura federale) si evince chiaramente che, durante la stagione sportiva 2007/2008 del campionato Primavera, Leandro Vessella, allenatore di base, perciò non abilitato a dirigere la squadra giovanile della Soc. Avellino, ha di fatto rivestito *in toto* le funzioni di allenatore responsabile in luogo del tecnico Ferdinando Del Gaudio.

Da tale comportamento, in contrasto con quanto previsto dall'art. 37, lettera D), del Regolamento del Settore Tecnico, deriverebbe, secondo la Procura federale, la violazione dell' art. 1, c. 1, CGS, da parte del Pugliese e del Federici, rei di aver affidato al Vessella, soggetto privo dei richiesti requisiti, la conduzione tecnica della squadra Primavera della Soc. Avellino, consentendo che svolgesse in pieno le attribuzioni dell'allenatore capo. Da ciò deriverebbe, sempre secondo la Procura Federale, la responsabilità diretta e oggettiva della Società.

Dagli atti ufficiali risulta che il Vessella, allenatore di base, perciò non abilitato a dirigere la squadra giovanile della Soc. Avellino, ha effettivamente di fatto rivestito le funzioni di allenatore responsabile (come, in particolare, si evince dalle dichiarazioni rese al collaboratore della Procura federale da Mario Luce e Pietro Terracciano, dal sito internet della Società – dove l'allenatore della squadra giovanile risultava essere proprio il Vessella – nonché da alcune distinte di gara, nelle quali il Vessella è indicato come allenatore, senza che risulti richiesta alcuna deroga al Settore tecnico come invece avvenuto in altre occasioni a causa del cattivo stato di salute del tecnico Del Gaudio, dalle dichiarazioni rese dallo stesso Vessella ai giornali).

Non risulta fondata, pertanto, la difesa della Società secondo la quale il Vessella agiva solo per conto dell'allenatore responsabile nell'ossequioso rispetto dei ruoli.

La Società, il suo Presidente e il responsabile del settore giovanile all'epoca dei fatti, devono pertanto essere sanzionati, per avere quantomeno consentito al sig. Vessella, privo della necessaria abilitazione quale allenatore professionista, ne svolgesse invece, di fatto, pienamente le funzioni.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, di accogliere il deferimento e, di conseguenza, di irrogare a Marco Pugliese la sanzione di mesi 3 di inibizione, a Vincenzo Federici la sanzione di mesi 3 di inibizione e alla US Avellino SpA la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

(124) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANDRO FEDERICO (Assistente al Presidente della Soc. AC Siena SpA) E DELLA SOCIETA' AC SIENA SpA (nota n. 3669/114pf08-09pf/SP/blp del 13.1.2009)

Il deferimento

Con provvedimento del 13.1.2009, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Federico Sandro in qualità di assistente al Presidente della A.C. Siena e la AC Siena SpA; il primo per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento all'art. 62 NOIF, per non aver posto in essere alcuna misura di controllo e/o prevenzione prevista, al fine di assicurare e tutelare l'incolumità dei presenti all'interno dell'impianto sportivo prescelto per la gara amichevole Siena-Cosenza del 3.8.2008, e la seconda per rispondere della violazione dell'art. 4, commi 2 e 4, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascrivito al dirigente.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi due e dell'ammenda di € 2.000,00 a Sandro Federico, nonché e l'ammenda di quella dell'ammenda di € 10.000,00 alla Soc. Siena.

È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, riportandosi alla memoria depositata, ha insistito per l'accoglimento dei motivi nella stessa riportati.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

L'eccezione preliminare sollevata dalla difesa delle parti, in relazione all'inammissibilità e all'improcedibilità del deferimento non può trovare accoglimento per i seguenti motivi:

- 1) il deferimento avanzato dal Procuratore federale non può essere considerato un bis in idem nei confronti degli odierni deferiti, in quanto all'epoca dei fatti il Giudice sportivo, alla luce di quanto contenuto nel supplemento di rapporto redatto dall'arbitro Valeri, ha sanzionato esclusivamente la Soc. Cosenza;
- 2) Il deferimento del Procuratore federale, nel caso di specie, deve ritenersi un atto autonomo, che viene intrapreso a seguito dei numerosi articoli di stampa riportati su diversi quotidiani nazionali del 4 e 5 agosto 2008, riguardanti fatti di violenza verificatisi tra sostenitori della Soc. Cosenza e i sostenitori della Soc. Siena, sugli spalti del campo sportivo Salicone di Norcia, alcuni minuti prima dell'inizio della gara amichevole Siena-Cosenza del 3.8.2008, in seguito ai quali il direttore di gara, sentiti i dirigenti delle due Società, riteneva non dare inizio alla gara.

Dagli atti ufficiali risulta che il Federico era il dirigente responsabile designato dalla Soc. Siena per l'incontro e che lo stesso non poneva in essere alcuna misura di controllo e/o prevenzione prevista, al fine di assicurare e tutelare l'incolumità dei presenti all'interno dell'impianto sportivo prescelto dalla propria Società, comunque rivelatosi non adeguato per la disputa della gara amichevole concordata, così permettendo l'ingresso indisturbato di un nutrito gruppo di facinorosi anche a volto coperto, i quali muniti di corpi contundenti, attraverso gli ingressi del predetto impianto, lasciati permanentemente aperti, incustoditi e privi di alcun presidio, accedevano liberamente nel medesimo settore occupato dall'opposta tifoseria, contravvenendo a quanto disciplinato dall'art. 62 NOIF.

Da tale comportamento del Federico deriva la responsabilità oggettiva della Soc. Siena ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, CGS.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, delibera di accogliere il deferimento e, di conseguenza, di irrogare la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) a Sandro Federico e quella dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società AC Siena SpA.

(113) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO CAFARO (Amministratore unico della Soc. US Grosseto FC) E DELLA SOCIETA' US GROSSETO FC (nota n. 3402/1435pf07-08pf/SP/mg del 19.12.2008)

Il deferimento

Con provvedimento del 19.12.2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Cafaro Luciano (amministratore unico e legale rappresentante della U.S. Grosseto FC Srl), per rispondere della violazione dell' art. 1, c. 1, CGS, nonché la società US Grosseto FC Srl per rispondere della violazione dell'art. 4, c. 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta.

Gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva con la quale si evidenzia che la Soc. Grosseto ha impugnato, davanti al Tribunale di Milano, il lodo arbitrale emesso dal Collegio della Lega nazionale professionisti, in data 23.1.08, fra l'US Grosseto FC e il Giorgio Roselli (dal cui mancato adempimento ha preso spunto il deferimento di cui si tratta) e che è stata fissata udienza per la lettura del dispositivo per il 9.3.2009, motivo per il quale, in attesa dell'esito del detto giudizio, non è stato possibile rispettare il termine a difesa, scadente l'8.3.2009, per il deposito di memorie e atti, relativi all'odierno deferimento.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Cafaro Luciano: mesi 4 di inibizione;
- per la Soc. US Grosseto FC Srl: € 15.000,00 di ammenda.

È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver depositato copia del dispositivo della sentenza emessa dal Giudice del Tribunale di Milano con la quale viene dichiarata la nullità del su citato lodo emesso dal Collegio arbitrale della Lega nazionale professionisti, ha chiesto il proscioglimento dei prevenuti.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti, rileva quanto segue:

In data 9.3.2009 il Tribunale di Milano (R.G. 1640/08, sez. Lavoro, G.I. dott.ssa Bianchini) ha dichiarato con sentenza la nullità del lodo arbitrale in questione (con il quale il tesserato Giorgio Roselli aveva ottenuto la condanna della società Grosseto al pagamento in suo favore di alcune somme) e da cui derivava l'odierno deferimento.

Ne deriva che, nel caso di specie, non si evince alcuna violazione degli artt. 1, c. 1, e 4, c. 1, CGS.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di prosciogliere i deferiti dagli addebiti ascrittigli.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 13 marzo 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete